N. 1137/2026 R. G.

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

SEZIONE FERIALE - IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della giudice dott.ssa Alice Muratore, nel procedimento promosso

da

[redacted] nato il [redacted]2000 a [redacted] Bangladesh

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa

resistente

***

letto il ricorso depositato in data 17-18/07/2026 e notificato alla Commissione territoriale in data 17/7/2026;

visti gli art. 35 bis e ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, così come modificato da decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100;

preso atto che è decorso il termine di 5 giorni previsto dall'art. 35 comma 3 del predetto decreto per il deposito di note difensive;

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto il ricorso ex art 35 ter del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 volto alla riforma, previa autorizzazione a permanere nel territorio nazionale, del Decreto della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Siracusa (adottato nella seduta del 09/07/2026 e notificato in data 15/07/2026);

rilevato che con il predetto provvedimento è stata respinta la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente e dichiarata la manifesta infondatezza della stessa ai sensi dell'art. 28-ter d.lgs. 25/2008 e dell'art. 42, par. 1, lett. b), Reg. (UE) 2024/1348, con contestuale attestazione dell'obbligo di rimpatrio e divieto di reingresso ai sensi dell'art. 10, commi 2-ter, 2 sexies e 6-bis, d.lgs. 286/1998;

considerato che con il presente ricorso sono stati dedotti, in sintesi, plurimi profili di illegittimità del provvedimento, quali: la violazione delle garanzie linguistiche e del diritto all'informazione, l'eccessiva compressione del diritto di difesa conseguente alla ristrettezza dei termini intercorsi tra la presentazione della domanda e l'audizione nonché la mancata videoregistrazione del colloquio personale;

considerato che il ricorrente ha, altresì, censurato l'erroneità della valutazione sulla credibilità e attendibilità del suo racconto compiuta dalla Commissione territoriale, non avendo la stessa considerato il contesto di vulnerabilità personale del richiedente;

rilevato, in particolare, che il ricorrente ha riferito: di essere stato aggredito da un suo cliente con un'arma da taglio, riportando una ferita alla gamba sinistra, e di essere stato minacciato di morte; che il medesimo soggetto, insieme ad altre persone, si sarebbe recato presso la sua abitazione aggredendo la sorella; di aver tentato di denunciare l'accaduto alle autorità, senza tuttavia ottenere tutela;

ritenuto che, nonostante il richiedente abbia affermato che i suoi connazionali lo avessero esortato a raccontare una storia per evitare il rimpatrio *("i miei connazionali mi hanno detto di raccontare una storia sennò mi rimandavano*

indietro"), tale circostanza di per sé non appare idonea a fondare un giudizio di complessiva inattendibilità del richiedente, dovendo essere apprezzata nel contesto delle ulteriori dichiarazioni rese e delle condizioni soggettive in cui egli si trovava;

ritenuto, infatti, che, seppur il narrato del richiedente non sia scevro da aporie intrinseche, la condizione di precarietà in cui lo stesso si trovava al momento del colloquio (derivata, *in primis,* dall'eccessiva compressione del diritto di difesa) possa aver inciso sul tenore delle sue dichiarazioni;

ritenuto, in particolare, che il condizionamento psicologico post viaggio e post permanenza forzata in Libia - sicuramente non ancora scemato al momento del colloquio con la Commissione - nonché l'assenza di difensore e di supporto informativo adeguato abbiano determinato la mancata conoscenza di un quadro completo ed esaustivo circa la condizione del richiedente, sul quale la Commissione avrebbe dovuto fondare la propria decisione;

ritenuto, altresì, che la mancata videoregistrazione del colloquio potrebbe rendere necessaria una successiva audizione del richiedente;

ritenuto, pertanto, allo stato, sussistente il *fumus boni iuris;*

ritenuto sussistente anche il *periculum in mora*, coincidente con un concreto e attuale pericolo per l'incolumità personale del richiedente il quale, in assenza di autorizzazione a permanere, sarebbe immediatamente soggetto all'esecuzione del provvedimento di rimpatrio verso il Bangladesh, ove potrebbe non essergli garantita una protezione statale effettiva rispetto alle minacce subite;

ritenuto, alla luce di tali considerazioni, di poter accogliere l'istanza di autorizzazione a permanere nel territorio nazionale;

ritenuto, inoltre, che, allo stato, non sussistono i presupposti per decidere il ricorso nel merito e che, pertanto, sarà all'uopo fissata un'udienza con separato provvedimento;

P.Q.M.

Visto l'art. 35 ter d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;

AUTORIZZA [redacted] (come meglio generalizzato in epigrafe) a rimanere nel territorio nazionale nelle more della definizione del giudizio;
Si comunichi.

Caltanissetta, 27.7.2026

La Giudice
Alice Muratore